



COMUNE DI SIGNA
Provincia di Firenze



REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22 luglio 2013)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA DI POLIZIA MUNICIPALE

- Articolo 1** - Oggetto del regolamento
- Articolo 2** - Organizzazione della polizia municipale
- Articolo 3** - Dotazione organica
- Articolo 4** - Finalità e compiti della polizia municipale
- Articolo 5** - Funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale. Qualità rivestite dal personale
- Articolo 6** - Dipendenza della polizia municipale
- Articolo 7** - Collaborazione con le Forze di Polizia
- Articolo 8** - Articolazione della struttura - Organizzazione gerarchica, ordini e direttive
- Articolo 9** - Comandante
- Articolo 10** - Vice comandante
- Articolo 11** - Addetti al coordinamento e controllo
- Articolo 12** - Compiti degli operatori

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Articolo 13** - Norme generali di condotta. Doveri del personale
- Articolo 14** - Comportamento in servizio
- Articolo 15** - Saluto
- Articolo 16** - Rapporti esterni
- Articolo 17** - Segreto d'ufficio e riservatezza
- Articolo 18** - Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi
- Articolo 19** - Ordine di servizio giornaliero
- Articolo 20** - Presentazione in servizio
- Articolo 21** - Obbligo di intervento
- Articolo 22** - Reperibilità
- Articolo 23** - Servizi a carattere continuativo
- Articolo 24** - Obblighi del personale a fine servizio
- Articolo 25** - Controlli sui servizi
- Articolo 26** - Tessera e placca di riconoscimento
- Articolo 27** - Cura della persona e dell'uniforme
- Articolo 28** - Uniforme di servizio e distintivi di grado
- Articolo 29** - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti
- Articolo 30** - Servizi di rappresentanza
- Articolo 31** - Missioni esterne
- Articolo 32** - Distacchi e comandi
- Articolo 33** - Servizi a richiesta di privati

TITOLO III

ORARIO DI LAVORO, TURNI DI SERVIZIO, FERIE, ASSENZE

- Articolo 34** - Orario di lavoro e turni di servizio
- Articolo 35** - Congedi - Riposi - Permessi
- Articolo 36** - Obbligo di avviso in caso di assenza

Articolo 37 - Temporaneo inabilità fisica

Articolo 38 - Accertamenti medici in materia di sicurezza

TITOLO IV

REQUISITI DI ACCESSO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 39 - Requisiti di accesso

Articolo 40 - Accertamento dei requisiti

Articolo 41 - Formazione e aggiornamento professionale

Articolo 42 - Corsi di qualificazione professionale

Articolo 43 - Aggiornamento professionale

Articolo 44 - Obbligatorietà della formazione e dell'aggiornamento

TITOLO V

STRUMENTI IN DOTAZIONE E ARMI

Articolo 45 - Strumenti in dotazione individuale

Articolo 46 - Strumenti di autotutela

Articolo 47 - Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione

Articolo 48 - Strumenti operativi in dotazione

Articolo 49 - Armi in dotazione

TITOLO VI

RICOMPENSE E SANZIONI

Articolo 50 - Ricompense

Articolo 51 - Requisiti per il conferimento

Articolo 52 - Procedure per le ricompense

Articolo 53 - Norme disciplinari

Articolo 54 - Fondo di previdenza

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 55 - Norme di rinvio

Articolo 56 - Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA
DI POLIZIA MUNICIPALE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della polizia municipale nell'ambito del territorio comunale di Signa, in conformità delle disposizioni recate dalla legge regionale Toscana del 3 aprile 2006, n. 12, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quadro dei principi del "codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.

Articolo 2

Organizzazione della polizia municipale

1. Il Sindaco, o l'assessore da lui delegato, definisce gli indirizzi e vigila sull'espletamento dei servizi attribuiti alla polizia municipale, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La polizia municipale è diretta in piena autonomia dal comandante, che è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti ad essa.
3. L'organizzazione della polizia municipale è disciplinata secondo criteri di efficienza e funzionalità, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche, socio-economiche del territorio e dei principi del decentramento amministrativo, adottando moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dal comune.
4. La polizia municipale, unitaria ed organizzata in più unità operative o uffici, deve garantire la costante identificazione di una chiara catena del comando e delle responsabilità al suo interno ed essere orientata alla promozione di buone relazioni tra il servizio ed i cittadini e ad un rapporto di fiducia verso i cittadini. Al fine di garantire tale obiettivo il personale appartenente alla polizia municipale deve garantire il raggiungimento di un alto livello di professionalità.
5. Al fine di garantire un'opportuna omogeneità dei servizi d'istituto su tutto il territorio comunale il comandante potrà disporre una programmata rotazione del personale nelle diverse funzioni nel rispetto della normativa prevista dai C.C.N.L. vigenti.

Articolo 3

Dotazione organica

1. La dotazione organica della polizia municipale è determinata, in funzione dei servizi erogati, o da erogare, in rapporto agli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale e previa verifica degli effettivi fabbisogni del personale al fine di accrescere l'efficienza e razionalizzare il costo del lavoro.
2. La dotazione organica è articolata con le seguenti figure professionali, che identificano specifiche conoscenze e competenze teorico-pratiche necessarie per svolgere determinati compiti:
 - a) comandante;
 - b) vice comandante, nominato dal comandante;

- b) addetti al coordinamento e controllo;
 - c) operatori.
3. Il numero degli addetti per ogni figura professionale, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono determinati dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio, secondo criteri di funzionalità ed efficienza.
 4. L'organico è soggetto a revisione periodica, in conformità alle disposizioni normative e contrattuali in materia di personale
 5. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il comandante determina l'articolazione funzionale delle unità operative della struttura, in relazione alle competenze d'istituto, provvedendo all'assegnazione del personale a ciascuna di esse.

Articolo 4

Finalità e compiti della polizia municipale

1. La polizia municipale svolge le attività inerenti le funzioni di istituto al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi indicati dall'Amministrazione Comunale e di concorrere al regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità locale. Essa opera al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra interessi pubblici, generali e collettivi, ed interessi individuali facenti capo ai singoli. I rapporti con i cittadini devono essere sempre improntati al rispetto della dignità e delle esigenze di tutela dei medesimi.
2. La polizia municipale svolge, altresì, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, ottemperando inoltre alle direttive ed alle disposizioni emanate dagli enti e dalle autorità competenti.
3. L'ambito territoriale ordinario delle attività di polizia municipale è quello del comune di Signa, fatti salvi i casi indicati dalla legge e dal presente regolamento.
4. Gli appartenenti alla struttura, nei limiti delle proprie attribuzioni:
 - a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze nonché delle altre disposizioni e provvedimenti emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo alle materie concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici servizi e le attività ricettive, l'igiene e la sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative sanitarie;
 - b) svolgono funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, dell'integrità del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - c) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio;
 - d) collaborano ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al comune;
 - e) eseguono i controlli conseguenti alle funzioni di polizia amministrativa attribuite agli enti locali dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - f) accertano gli illeciti amministrativi e curano l'iter burocratico sino alla loro definizione;
 - g) svolgono i controlli relativi ai tributi locali di competenza del comune;
 - h) assolvono incarichi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle autorità ed uffici autorizzati, nel rispetto della legislazione vigente;
 - i) prestano i servizi d'ordine e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del comune, ivi compresa, all'occorrenza, la scorta al gonfalone Comunale;
 - j) svolgono funzioni tipiche di prevenzione e di educazione, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione.

Articolo 5

Funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale. Qualità rivestite dal personale

1. Il personale della polizia municipale riveste le qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale. Nell'ambito del territorio comunale, nei limiti delle proprie attribuzioni e delle proprie qualifiche, esercita *ex lege* le funzioni:
 - a) di polizia giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti ed assistenti, ai sensi dell'articolo 57, secondo comma, del codice di procedura penale, e di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al comandante, al vice comandante ed agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, del codice di procedura penale. Il comandante risponde, come primo referente, all'autorità giudiziaria;
 - b) ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, con il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - c) di polizia stradale, assumendo a tal fine la qualità di agente di polizia stradale riferita a tutti gli appartenenti alla struttura, con obbligo dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Fuori dal territorio comunale sono ammesse:
 - a) le operazioni di polizia di iniziativa dei singoli durante il servizio nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
 - b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
 - c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.
3. Il personale in forza alla polizia municipale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli inerenti le funzioni di polizia locale.

Articolo 6

Dipendenza della polizia municipale

1. Il Sindaco o l'assessore dal lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, impartisce le direttive e vigila sull'espletamento dei servizi svolti dalla polizia municipale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza alla struttura opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.
3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza alla struttura, messo a disposizione dal Sindaco ai sensi delle intese di cui all'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, dipende operativamente dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta autorità ed il Sindaco.

Articolo 7

Collaborazione con le Forze di Polizia

1. Gli appartenenti alla polizia municipale, nell'ambito del territorio comunale e delle proprie competenze, collaborano con le Forze di Polizia dello Stato per la realizzazione di piani ed interventi coordinati di controllo del territorio con le seguenti modalità:
 - b) in presenza delle specifiche intese di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", partecipa al "Piano coordinato di controllo del territorio";

- c) ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65 può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco al quale le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni.
2. Nell'esercizio di tali funzioni il personale opera nel rispetto delle intese generali o contingenti intercorse fra le autorità di pubblica sicurezza ed il Sindaco.

Articolo 8

Articolazione della struttura - Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

1. La struttura si articola come segue:
 - a) comando, costituito dal comandante e dal vice comandante, che esercitano le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 9 e 10;
 - b) unità operative funzionali o per materie.
2. Le unità operative sono organizzate ed istituite dal comandante con proprio atto. I responsabili delle unità operative sono il vice comandante e gli addetti al coordinamento e controllo.
3. Con riferimento al comune di Signa il sistema dei gradi definito dalla Regione Toscana articola le figure professionali di cui all'articolo 3, il cui inquadramento è determinato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, secondo il prospetto che segue.

GRADO (L.R.T. 4.3.2006, n. 12)	PROFILO PROFESSIONALE (delibera G.C. n. 90 del 12.5.2008)	FIGURA PROFESSIONALE (Legge 7.3.1986, n. 65)
Comandante	funzionario o specialista di vigilanza	comandante
Ispettore	specialista di vigilanza o istruttore	addetto al coordinamento e controllo vice comandante
Assistente scelto Assistente Agente scelto Agente	istruttore di vigilanza	operatore

4. A parità di categoria giuridica la posizione gerarchica dei singoli componenti è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado dall'anzianità di servizio con il grado stesso e, a parità di anzianità, dall'età anagrafica. In caso di assunzione per concorso si segue l'ordine di graduatoria del concorso.
5. Gli appartenenti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, purché non siano lesivi della dignità personale e professionale del subordinato o, comunque, non siano chiaramente illegali.
6. Ogni superiore gerarchico predispone per iscritto gli ordini di servizio a carattere generale, mentre, di norma, impartisce verbalmente tutte le altre disposizioni; solo in caso di dissenso sull'esecuzione, queste saranno reiterate per iscritto.
7. Se la disposizione o l'ordine é rinnovato per iscritto, anche a mezzo di annotazione sul foglio di servizio, il destinatario ha il dovere di darne esecuzione.
8. Il personale non deve comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti o le attività che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.
9. Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il sovraordinato tutela la dignità dei subordinati in termini di pari opportunità, nell'ambito del servizio e della qualificazione professionale.
10. Nell'ambito dei rapporti con l'utenza, qualora si rendesse necessario il suo intervento, il sovraordinato, nel pieno rispetto delle leggi, è tenuto a salvaguardare la dignità e la professionalità del subordinato.

11. Ogni appartenente alla Struttura può rivolgersi agli organi superiori, nel rispetto della via gerarchica.
12. Ogni appartenente alla polizia municipale ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente, anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
13. I rapporti di subordinazione gerarchica devono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggiore grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.
14. Nel caso in cui all'esecuzione delle disposizioni impartite si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti, dovranno essere chieste istruzioni al superiore gerarchico che assume la responsabilità delle direttive impartite. Nel caso in cui non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superare i medesimi ostacoli con proprie iniziative, evitando di arrecare pregiudizio al servizio e di ciò dà notizia al superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Articolo 9

Comandante

1. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza della polizia municipale, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative nel rispetto della legislazione vigente e del presente regolamento.
2. Il comandante attua gli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale ed è responsabile verso il Sindaco, o l'assessore delegato, dell'organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo del personale, nonché della gestione delle risorse a lui assegnate, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia e, in relazione all'organico, alla continuità operativa.
3. Al comandante competono le funzioni derivanti dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, dall'articolo 33 dello Statuto Comunale e da altre leggi e regolamenti. In particolare, il comandante:
 - a) organizza il servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco;
 - b) elabora, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
 - c) emana le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
 - d) dirige e coordina personalmente i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
 - e) adotta le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
 - f) relaziona personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
 - g) concede permessi e congedi richiesti dagli appartenenti alla polizia municipale e propone i turni del congedo ordinario;
 - h) assicura l'attuazione e l'osservanza degli indirizzi e dei programmi elaborati dagli organi di governo locale, curando l'esecuzione dei loro provvedimenti;
 - i) emana direttive e disposizioni per il coordinamento e la gestione del personale dipendente vigilando sull'espletamento dei servizi;
 - j) provvede alla predisposizione, a mezzo di specifici ordini di servizio, di tutte le attività di istituto, diurne e notturne, ordinarie e straordinarie;
 - k) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente assegnandolo alle unità operative ed ai servizi in modo da assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - l) promuove, di concerto con l'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle competenze di ciascun organo nonché della normativa vigente, relazioni con le Forze di Polizia dello Stato e

con altre strutture di polizia locale onde favorire i migliori rapporti di collaborazione, oltre quelli espressamente richiesti dalle competenti autorità, al fine di stabilire un effettivo ed efficiente coordinamento volto ad evitare sovrapposizioni o duplicazioni, nell'ottica della resa di un servizio sempre più vicino alla collettività e della realizzazione di un efficace sistema integrato di sicurezza;

- m) coordina i servizi della polizia municipale con quelli delle Forze di Polizia dello Stato e della protezione civile, secondo le intese stabilite dalla pubblica amministrazione;
 - n) propone encomi e conferisce elogi al personale ritenuto meritevole;
 - o) provvede al controllo ed alla verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta dal personale della polizia municipale;
 - p) esprime pareri su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale; detti pareri sono obbligatori quando i progetti, i programmi ed i provvedimenti concernono la prevenzione, la vigilanza ed il controllo in materia di polizia stradale;
 - q) provvede a segnalare al Sindaco fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza di servizi comunali;
 - r) compie quant'altro demandato dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e dal C.C.N.L., assumendone conseguentemente le connesse responsabilità;
 - s) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale del personale appartenente alla struttura;
 - t) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - u) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'autorità giudiziaria, e con i comandi delle Forze di Polizia;
 - v) rappresenta la polizia municipale nei rapporti interni ed esterni all'ente.
4. Il comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro bene in dotazione alla struttura, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.
5. Il comandante ha facoltà di delegare al vice comandante, o ad altro personale direttivo, parte delle funzioni di cui al comma 3.
6. In caso di assenza o di impedimento, il comandante è sostituito dal vice comandante ovvero, in mancanza, dall'appartenente alla struttura presente in servizio con qualifica più elevata ai sensi dell'articolo 8.
7. La funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.

Articolo 10

Vice comandante

1. Il vice comandante collabora direttamente con il comandante alla programmazione e pianificazione generale ed al controllo gestionale delle risorse e delle attività della struttura nel suo complesso. Egli può essere responsabile di una o più unità operative e per lo svolgimento delle funzioni assegnate si avvale del personale sottordinato.
2. Il vice comandante, in particolare:
 - a) predispone i servizi settimanali del personale ed emana le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi giornalieri d'istituto;
 - b) cura la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti alle unità operative a lui assegnate;
 - c) assicura la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;

- d) svolge funzioni vicarie di direzione della polizia municipale in caso di assenza o impedimento del comandante;
 - e) svolge altre funzioni a lui attribuite o delegate dal comandante.
3. In caso di assenza del vice comandante, l'ufficiale di turno esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione alle decisioni urgenti non prorogabili.

Articolo 11

Addetti al coordinamento e controllo

1. Gli addetti al coordinamento e controllo assumono le denominazioni previste dalle norme regionali vigenti in materia e sono responsabili dell'attività svolta nelle unità operative alle quali sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno, presentano al comandante una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. Espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni d'istituto, sovrintendono alla corretta applicazione delle norme vigenti, eseguono gli ordini e le direttive eventualmente impartite dai superiori gerarchici.
4. Coadiuvano il comandante e sono responsabili della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale loro assegnato.
5. In particolare, nell'ambito dell'unità operativa della quale sono responsabili:
 - a) coordinano ed organizzano il personale, accertando la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite, anche emanando specifiche disposizioni di servizio e stabilendo modalità di esecuzione;
 - b) forniscono istruzioni normative ed operative al personale subordinato assicurando allo stesso la formazione professionale e l'aggiornamento;
 - c) curano la disciplina del personale dipendente e adottano gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
 - d) verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e che l'uniforme sia indossata correttamente;
 - e) controllano, con ispezioni, la buona conservazione degli strumenti e delle dotazioni assegnate all'unità cui sono preposti;
 - f) espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori ed ai quali rispondono direttamente.

Articolo 12

Compiti degli operatori

1. Gli operatori garantiscono alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la comunità locale e l'Amministrazione. Essi espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni di istituto, eseguono gli ordini e le direttive dei superiori gerarchici, applicano le norme vigenti, redigono i relativi atti sanzionatori e di accertamento.
2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni collaborano all'istruttoria, alla formazione ed alla redazione di atti inerenti attività di polizia amministrativa e giudiziaria nonché nelle altre materie di competenza. Sono responsabili dell'adempimento delle disposizioni ricevute e dell'istruzione di pratiche connesse all'attività d'istituto, con applicazione delle norme vigenti.
3. Gli operatori, inoltre:
 - a) offrono ai loro superiori gerarchici ogni utile contributo per il miglioramento del servizio;
 - b) svolgono le proprie funzioni sia appiedati sia a bordo di veicoli, utilizzano tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui sono muniti per l'esecuzione dei compiti istituzionali;
 - c) assolvono, con cura e diligenza, i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; in particolare

assicurano la reciproca collaborazione integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente, funzionale e compiutamente assolto;

4. Insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i colleghi, tengono costantemente, in pubblico, contegni e modi corretti e cortesi, nonché deontologicamente ed eticamente consoni al ruolo rivestito, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.
5. Non possono essere impiegati in attività diverse da quelle inerenti le funzioni di polizia locale.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 13

Norme generali di condotta. Doveri del personale

1. Il personale della polizia municipale, oltre a quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità, correttezza, cortesia, non discriminazione e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni ricercando la collaborazione della popolazione per la migliore attuazione dei compiti di istituto.
2. Il personale della struttura è inoltre tenuto a:
 - a) prestare soccorso e assistenza ai cittadini in caso di necessità legate alla sicurezza e all'incolumità delle persone;
 - b) esercitare attività preventiva per l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, allo scopo di prevenire le violazioni.
3. Nell'attività operativa ogni appartenente alla polizia municipale tiene presente che la sua primaria funzione ha carattere preventivo ed educativo, riservando l'azione repressiva alle ipotesi di fatti certi e nella flagranza delle violazioni perseguibili a termini di legge.
4. Tutti gli appartenenti alla struttura devono agire con integrità e rispetto nei confronti dei cittadini e con particolare considerazione per la situazione delle fasce di utenza più deboli, quali i bambini, i minori, le donne e gli anziani.
5. La collaborazione, il rispetto e la stima della collettività, fondamentale per una sempre migliore attuazione dei compiti istituzionali della polizia municipale, devono essere obiettivi sempre presenti.
6. Il personale di ogni livello è individualmente responsabile e risponde delle proprie azioni, omissioni o degli ordini impartiti ai subordinati.
7. Cessato il servizio, il personale deve mantenere un comportamento coerente con la dignità delle proprie funzioni ed il prestigio della polizia municipale e dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 14

Comportamento in servizio

1. Durante il servizio il personale della polizia municipale:
 - a) deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
 - b) deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.

- c) deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare;
 - d) deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione Comunale, della struttura di polizia municipale e dei colleghi;
 - e) deve evitare, tranne che per esigenze di servizio e previa autorizzazione dei superiori gerarchici, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
 - f) non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio;
 - g) non deve tenere comportamenti non consoni al decoro dell'uniforme.
2. Ogni appartenente alla polizia municipale deve dare certezza di se stesso quando richiesto, anche esibendo, all'occorrenza, la propria tessera di riconoscimento. Quando opera in abito civile deve qualificarsi ed esibire la predetta tessera.
 3. Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, il personale deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione in modo da assicurare il più efficiente rendimento in servizio.

Articolo 15

Saluto

1. Il saluto è un atto di cortesia, una manifestazione di stima e rispetto. Durante l'espletamento dei servizi esterni il saluto verso i cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle istituzioni e alle autorità che le rappresentano, al comandante ed ai feretri è un dovere per gli appartenenti alla polizia municipale. Nelle cerimonie e nelle altre occasioni ufficiali il saluto è dovuto, inoltre, al superiore che deve rispondervi.
2. Il saluto, reso secondo le modalità previste per le Forze Armate, viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta, con il palmo verso il basso e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.
3. E' dispensato dal saluto:
 - a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
 - b) il personale a bordo di veicoli;
 - c) il personale di scorta di sicurezza;
 - d) il personale di scorta al gonfalone civico.

Articolo 16

Rapporti esterni

1. Tutte le richieste di intervento degli uffici comunali competenti per materia sono rivolte al comandante o al vice comandante. Agli operatori è fatto divieto di corrispondere direttamente alle richieste.
2. Le relazioni con gli organi di informazione sono curate esclusivamente dal comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente alla polizia municipale deve informare immediatamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
3. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, deve mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'Amministrazione Comunale nonché con la polizia municipale.

Articolo 17

Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 16, gli appartenenti alla polizia municipale devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono loro richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli appartenenti alla polizia municipale sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività della polizia municipale sono fornite dal comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
4. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti alla polizia municipale, compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Articolo 18

Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

1. Il comandante emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le unità operative in cui si articola la polizia municipale.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono raccolte ed aggiornate periodicamente. Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato nell'ambito delle unità operative, i cui responsabili hanno cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale assegnato, acquisendo utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative, anche a mezzo di tecnologie informatiche.

Articolo 19

Ordine di servizio giornaliero

1. L'ordine di servizio giornaliero costituisce il documento che programma le quotidiane attività di servizio. Esso è redatto dal vice comandante ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lett. a) e comunicato tempestivamente al personale interessato anche attraverso strumenti informatici o di telecomunicazione in dotazione alla struttura; analogamente procede per le eventuali variazioni. Il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio.
2. L'ordine di servizio contiene almeno i seguenti elementi: cognome e nome, qualifica del personale, tipologia dei servizi da svolgere, con l'indicazione dell'orario di inizio e di conclusione, nonché indicazioni e comunicazioni varie a carattere individuale o generale.
3. Le disposizioni di servizio, con particolare riferimento a quelle di dettaglio, sono, di regola, scritte ma la loro forma orale non costituisce vizio.

Articolo 20

Presentazione in servizio

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio, all'ora e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento e nell'armamento prescritto.

Articolo 21

Obbligo di intervento

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti alla struttura hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.
2. Qualora l'intervento del singolo non sia possibile, o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente alla polizia municipale deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

Articolo 22

Reperibilità

1. Per il personale della polizia municipale può essere istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e limiti stabiliti con apposito atto nonché delle disposizioni contrattuali e normative vigenti. Il personale comunica al Comando il proprio recapito telefonico e le eventuali variazioni intervenute nel corso del tempo, per una pronta rintracciabilità.
2. La reperibilità può essere attivata inoltre nei casi dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività quali, a titolo esemplificativo: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionali, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni ed eventi.

Articolo 23

Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
 - a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio;

Articolo 24

Obblighi del personale a fine servizio

1. Su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio il personale, per mezzo di apposita relazione, deve segnalare al comandante quanto avvenuto. Tale procedura è peraltro da adottarsi in tutti i casi in cui viene fatto uso della forza o sia estratta l'arma. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità, o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia municipale può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.

Articolo 25

Controlli sui servizi

1. Il responsabile di ogni unità operativa deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto svolgimento dei compiti cui il personale è preposto.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi, ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al diretto superiore.

Articolo 26

Tessera e placca di riconoscimento

1. Agli appartenenti alla polizia municipale è rilasciata dal comandante una tessera di riconoscimento plastificata con dimensioni e caratteristiche conformi a quanto previsto dalla sezione quinta dell'allegato "C" al regolamento 2 marzo 2009, n. 6/R in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale Toscana 3 aprile 2006, n. 12. Il documento deve essere sostituito qualora siano apportate variazioni agli elementi su di esso riportati.
2. Sono inoltre consegnate due placche di riconoscimento aventi le caratteristiche di cui alla sezione quarta dell'allegato "C" al regolamento 2 marzo 2009, n. 6/R in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale Toscana 3 aprile 2006, n. 12.
3. La placca deve essere applicata sull'uniforme e la tessera deve essere esibita nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili.
4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo.

Articolo 27

Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli appartenenti alla polizia municipale prestano servizio in uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei commi 7 e 8.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della polizia municipale e dell'amministrazione di appartenenza.
3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, la barba ed i baffi, nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro dell'uniforme e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'aspetto formale dell'uniforme o risultare impropri o pericolosi nell'ambito della difesa personale.
5. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio con l'uniforme impeccabile e conforme alle disposizioni impartite.
6. I superiori sono tenuti a controllare quanto sopra ed in caso di difformità provvedono ad invitare l'operatore ad allontanarsi dal servizio e a riprenderlo con l'uniforme in regola, recuperando il tempo perduto.
7. Per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del comandante, il personale può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.
8. Il comandante può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
9. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto.
10. E' sempre obbligatorio portare il cappello, escluso quando si è a bordo di un veicolo o all'interno di locali, eccetto che durante le cerimonie.

Articolo 28

Uniforme di servizio e distintivi di grado

1. L'Amministrazione Comunale fornisce al personale l'uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie e quanto altro necessita affinché i medesimi siano inequivocabilmente riconoscibili durante il servizio.

2. Le caratteristiche e la foggia dell'uniforme sono quelle determinate dalle norme regionali vigenti in materia.
3. Al personale che espleta, anche temporaneamente o in maniera contingente, servizi esterni durante le ore notturne ed in qualsiasi situazione di ridotta o di scarsa visibilità, anche temporanea, è fatto obbligo di indossare i previsti capi d'abbigliamento rifrangenti, specie durante i servizi di viabilità e regolazione del traffico e di rilevamento degli incidenti stradali. In particolare, durante le ore notturne e negli altri casi di ridotta visibilità il personale deve indossare almeno il copricapo con fodera rifrangente o casco protettivo con adesivi rifrangenti e l'apposito giubbotto ad alta visibilità.
4. Gli indumenti speciali che compongono l'uniforme dell'agente motociclista, saranno forniti dall'Amministrazione Comunale solo ed esclusivamente al personale che svolge servizio motociclistico.
5. Il personale ha l'obbligo di conservare con la massima cura sia gli indumenti che compongono l'uniforme che i vari accessori.
6. Nessun oggetto di vestiario viene fornito nei dodici mesi precedenti il pensionamento, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio.
7. I vari distintivi di grado, di anzianità, di funzione e di merito sono esclusivamente quelli stabiliti dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia.

Articolo 29

Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Il personale appartenente alla polizia municipale, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione Comunale che sia detenuta per motivi di servizio, o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Articolo 30

Servizi di rappresentanza

1. Alla polizia municipale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dall'Amministrazione Comunale.
2. Il personale che partecipa a manifestazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Articolo 31

Missioni esterne

1. Le missioni esterne al territorio comunale sono autorizzate dall'Amministrazione Comunale previa acquisizione di parere da parte del comandante:
 - a) per rinforzare altri corpi o servizi in occasione di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati, fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto territorialmente competente;
 - b) per rinforzare altri corpi o servizi in occasioni particolari od eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
 - c) per fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza.
2. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

3. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall'ente di appartenenza. Negli altri casi i rapporti economici fra enti od autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione Comunale sono definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

Articolo 32

Distacchi e comandi

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'articolo 3 della legge regione Toscana 3 aprile 2006, n. 12 gli appartenenti alla polizia municipale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri enti.
2. I distacchi ed i comandi, previo parere favorevole del Comandante, sono consentiti soltanto per esigenze temporanee, purché i compiti siano inerenti alle funzioni di polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio di competenza dell'ente presso cui il personale è comandato.
3. L'ente beneficiario del comando deve rimborsare al comune il trattamento economico spettante al personale comandato, nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

Articolo 33

Servizi a richiesta di privati

1. Il personale della polizia municipale può effettuare, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, le seguenti attività a richiesta di enti non statali e di privati:
 - a) servizi di scorta e di assistenza per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse;
 - b) servizi di regolamentazione del traffico.
2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle indennità, spese e quanto altro dovuto al comune per l'esecuzione del servizio.
3. Le modalità di esecuzione dei servizi resi a favore di privati sono disciplinate da apposito regolamento

TITOLO III

ORARIO DI LAVORO, TURNI DI SERVIZIO, FERIE, ASSENZE

Articolo 34

Orario di lavoro e turni di servizio

1. Per gli appartenenti alla polizia municipale l'orario normale di lavoro è quello settimanale stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
2. Il comandante, per la natura delle funzioni svolte, può non osservare un orario prefissato.
3. Rientrano nell'orario di lavoro le ore utilizzate per l'istruzione professionale.
4. Per ordini legittimamente dati da autorità, ovvero nei casi dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività quali frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose d'entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni, eventi o manifestazioni imprevedibili, il comandante può ordinare al personale di prestare la sua opera con articolazioni orarie diverse da quelle normalmente svolte, anche eccedendo il limite delle ore giornaliere stabilite o con turni di servizio diversi da quelli

regolari. In questi casi la prestazione eccedente le ore normali è compensata come lavoro straordinario.

5. La prestazione individuale di lavoro, anche se organizzata in turni di servizio, deve essere distribuita, di norma, nel periodo massimo giornaliero stabilito dal CCNL vigente protempore.
6. Ferma restando la cadenza giornaliera dell'ordine di servizio di cui all'articolo 19, i turni di servizio possono essere programmati con cadenza settimanale, quindicinale ovvero mensile. Il foglio dei turni è affisso, di norma, entro le ore 14,00 del terzo giorno precedente la sua validità e in ogni caso non oltre le 19,00 del secondo giorno precedente rispetto a quello di inizio della validità. Si applica la procedura di cui all'articolo 19, comma 3.

Articolo 35

Congedi - Riposi - Permessi

1. In materia di congedi, ordinari (ferie) e straordinari, riposi e permessi si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
2. La fruizione dei congedi, riposi o permessi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali.
3. La richiesta di congedo, riposo o permesso deve avvenire, di norma, entro il giorno di giovedì della settimana precedente a quella cui si riferisce e se presentata oltre il termine devono contenere la motivazione del ritardo. La fruizione deve essere espressamente autorizzata dal comandante o suo delegato.
4. In particolari periodi dell'anno, quali le festività natalizie e dal 15 giugno al 15 settembre i congedi ordinari, permessi e recuperi sono subordinati alla programmazione a cura del comandante o suo delegato, tenuto conto delle prevedibili esigenze di servizio e delle singole richieste effettuate da tutto il personale.
5. Il periodo di ferie non usufruito durante l'anno di riferimento può essere procrastinato secondo le disposizioni contrattuali vigenti. Per casi particolari il comandante, in base a richiesta scritta adeguatamente motivata, decide di volta in volta.
6. Il personale in servizio deve essere sufficiente a garantire la presenza di una pattuglia composta da due unità per ogni turno di lavoro, oltre ad una unità presso il comando nei giorni ed orari di apertura al pubblico degli uffici.
8. Le ferie sono concesse dal comandante o suo delegato. In caso di interruzione o sospensione delle ferie per motivi di servizio il dipendente ha diritto al rimborso delle spese, opportunamente documentate, per il viaggio di rientro in sede e per quelle di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del viaggio e al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Articolo 36

Obbligo di avviso in caso di assenza

1. Il personale della polizia municipale che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve sempre darne tempestivamente preventiva comunicazione, anche telefonica, al comando nei tempi stabiliti con apposito ordine di servizio, per i conseguenti adempimenti.
2. Nel caso di assenza per motivi di salute sussiste, altresì, l'obbligo di trasmettere, nel più breve tempo possibile e comunque nei termini previsti dal C.C.N.L., il certificato medico da cui risulti la prognosi.

Articolo 37

Temporanea inabilità fisica

1. In caso di temporanea inabilità fisica per motivi di salute, adeguatamente certificati dal medico competente, gli appartenenti alla polizia municipale possono essere esclusi da determinati servizi.

Articolo 38

Accertamenti medici in materia di sicurezza

1. Gli accertamenti da parte del medico competente per stabilire le condizioni di salute degli appartenenti alla polizia municipale, in relazione alla specifica natura del servizio e alla comprovata eziologia delle malattie professionali, sono effettuati con scadenze predefinite in applicazione delle norme contrattuali e di legge.

TITOLO IV

REQUISITI DI ACCESSO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 39

Requisiti di accesso

1. Le assunzioni al servizio di polizia municipale sono ammesse mediante concorso oppure per mobilità.
2. I concorsi sono banditi per titoli ed esami e comprendono anche una prova di lingua straniera e di informatica.
3. Per essere ammessi al concorso per l'accesso alle varie categorie e profili professionali di polizia municipale, oltre a quanto disposto dalla legge e dai regolamenti per gli altri dipendenti del Comune di Signa, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) non essere stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati;
 - b) per gli agenti, età compresa tra i 18 anni compiuti e i 38 anni non compiuti alla data di scadenza del bando di concorso;
 - c) requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo per l'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale previsti dal D.M. 28 aprile 1998;
 - d) visus naturale 18/20 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore alle tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;
 - e) astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: due diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
 - f) normalità del senso cromatico e luminoso,
 - g) normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale-liminare;
 - h) assenza di disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartia e le alterazioni della fonazione);
 - i) assenza di dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislipidemie) che possono limitare l'impiego nelle mansioni in circostanze particolari (condizioni climatiche sfavorevoli, orari notturni);
 - j) assenza di endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo, etc.) con potenziali alterazioni comportamentali e cardio-vascolari;
 - k) assenza di infermità e imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio e/o respiratorio;
 - l) assenza di malattie sistemiche del connettivo (artrite reumatoide, etc.);

- m) adeguata capacità funzionale dei quattro arti e della colonna vertebrale, assenza di obesità patologica e di nanismo;
- n) assenza di patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti;
- o) assenza di patologie infettive che siano accompagnate da gravi e persistenti compromissioni funzionali ;
- p) assenza di alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità;
- q) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
- r) assenza di impedimenti e/o elementi ostativi al porto o all'uso delle armi, derivanti da norme di legge o regolamento ovvero da scelte personali. Per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori, collocati in congedo da almeno cinque anni, devono aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall'articolo 636, comma 3 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";
- s) possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 5 marzo 1986, n. 65 (godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione; non essere stati espulsi dalla forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici);
- t) essere titolari di patente di categoria B, non speciale. In relazione ai tipi di veicoli a due ruote in dotazione alla polizia municipale il comune può chiedere il possesso di specifica patente per la loro guida.
- u) espressa disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione alla polizia municipale.

Articolo 40

Accertamento dei requisiti

1. Gli aspiranti che avranno superato le prove concorsuali saranno avviati presso le strutture sanitarie competenti per essere sottoposti a visita ed accertamenti medici tesi a verificare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti dal presente regolamento, nonché il possesso dei requisiti di idoneità al maneggio ed uso delle armi.
2. Il mancato possesso dei requisiti sia psico-fisici che attitudinali comporta l'esclusione dal concorso ovvero nella risoluzione di diritto del contratto di lavoro, nel caso in cui fosse già stato stipulato.

Articolo 41

Formazione e aggiornamento professionale

1. I vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare, in conformità a quanto disposto dalle norme regionali vigenti in materia e di norma nel periodo di prova, uno specifico corso di prima formazione che si conclude con una valutazione.
2. Il comune può comunque procedere all'assunzione in via definitiva degli operatori in prova anche in carenza di valutazione positiva della formazione iniziale, purché motivi adeguatamente tale decisione.
3. L'attività formativa di cui al presente articolo è prioritariamente erogata dalla Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale di cui all'articolo 10-bis della legge regionale Toscana 3 aprile 2006, n. 12 introdotto dall'articolo 2 della legge regionale Toscana 11 dicembre 2007, n. 65.
4. Durante il periodo di prima formazione, nello svolgimento delle attività sul territorio, il personale neo assunto è affiancato da operatori individuati dal comandante.

5. Nel caso di assunzioni a tempo determinato la formazione di ingresso è realizzata, a cura dell'Amministrazione Comunale su indicazione e sotto la responsabilità del comandante.

Articolo 42

Corsi di qualificazione professionale

1. Tutti gli appartenenti alla polizia municipale sono tenuti a frequentare gli specifici corsi di qualificazione professionale organizzati direttamente dal comandante o da enti o istituzioni in conformità a quanto disposto dalle norme regionali vigenti.

Articolo 43

Aggiornamento professionale

1. Il comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione di tutto il personale in servizio attraverso lezioni, seminari, giornate di studio od altri strumenti didattici e formativi.
2. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno della struttura mediante lezioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche di rilevante importanza nelle materie di specifica competenza.

Articolo 44

Obbligatorietà della formazione e dell'aggiornamento

1. La partecipazione ai corsi di formazione ed alle iniziative volte all'aggiornamento ed alla riqualificazione, siano esse culturali, di apprendimento di tecniche operative, di difesa personale, di tiro a segno od altro, è obbligatoria.
2. Il comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.

TITOLO V

STRUMENTI IN DOTAZIONE E ARMI

Articolo 45

Strumenti in dotazione individuale

1. Ai sensi del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dalla legge, al personale della polizia municipale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
 - a) fischiello;
 - b) manette;
 - c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
 - d) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.

Articolo 46

Strumenti di autotutela

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale Toscana 3 aprile 2006, n. 12 gli appartenenti alla polizia municipale possono essere dotati, oltre alla possibile dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.

2. Gli strumenti di autotutela dei quali possono essere dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono quelli previsti dall'articolo 10 del Regolamento 2 marzo 2009, n. 6/R emanato in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale Toscana 3 aprile 2006, n. 12 e la loro assegnazione è oggetto di accordi in sede locale, recepiti nel regolamento locale di cui al comma 1 dell'articolo 6 della stessa legge regionale Toscana n. 12/2006.
3. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli operatori con qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
4. Le modalità di impiego e di uso degli strumenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di specifico addestramento nell'ambito delle attività formative organizzate dalla Scuola interregionale di polizia locale.

Articolo 47

Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione

1. Il personale della polizia municipale è tenuto all'uso di tutti i veicoli in dotazione alla struttura secondo le disposizioni impartite e l'organizzazione del servizio, salvo che particolari condizioni di salute, documentate da apposita certificazione medica, rendano impossibile l'uso di determinati veicoli. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni in vigore al momento della nomina.
2. I veicoli in dotazione devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio.
3. Il personale che utilizza detti veicoli è obbligato a compilare l'apposito foglio di viaggio numerato che andrà conservato in ordine cronologico presso il comando in modo da rendere in ogni momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento, fatto salvo l'utilizzo di diversa modalità di rilievo.
4. 6. Il comandante, con ordine di servizio, individua i singoli operatori che a rotazione sono incaricati di effettuare periodici controlli dei veicoli, curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché i veicoli stessi siano mantenuti in costante efficienza e decoro.
5. Durante la marcia degli autoveicoli in dotazione, tranne nei casi di situazioni d'emergenza, il personale a bordo deve sempre utilizzare i previsti sistemi di ritenuta nel rispetto del codice della strada, anche per trasmettere all'esterno un messaggio educativo ed emulativo, nonché alimentare il convincimento nei cittadini che le norme di comportamento sulla strada sono poste nell'interesse di tutti.
6. Ogni coinvolgimento in sinistri stradali, guasto o danno individuato o anomalia riscontrata deve essere prontamente comunicata al comandante con apposita relazione.
4. Esclusi i casi di mero trasferimento, manutenzione o prova tecnica, alla guida dei veicoli adibiti ad uso esclusivo di polizia è adibito il solo personale appartenente alla polizia municipale.

Articolo 48

Strumenti operativi in dotazione

1. Gli strumenti operativi e le apparecchiature tecniche in dotazione alla polizia municipale devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giuridicamente giustificato l'impiego.
2. I consegnatari ne hanno la completa responsabilità e sono tenuti ad utilizzarli e farli utilizzare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Articolo 49

Armi in dotazione

1. Gli appartenenti alla polizia municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento sindacale.
2. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla polizia municipale, sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e dal regolamento comunale per la disciplina dell'armamento della polizia municipale.

TITOLO VI

RICONOSCIMENTI, DISCIPLINA E PREVIDENZA

Articolo 50

Ricompense

1. Agli appartenenti alla polizia municipale possono essere conferite le seguenti ricompense:
 - a) elogio scritto del comandante;
 - b) encomio semplice del Sindaco
 - c) encomio solenne deliberato dal Consigli Comunale;
 - d) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.
2. Le ricompense di cui al comma 1, sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato.

Articolo 51

Requisiti per il conferimento

1. Le proposte di ricompensa al valore civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.
2. L'encomio del Sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'elogio scritto del comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

Articolo 52

Procedure per le ricompense

1. La proposta per il conferimento dell'encomio del Sindaco è formulata dal comandante.
2. La proposta per il conferimento dell'elogio del comandante è formulata dal responsabile della unità operativa alla quale è assegnato il personale interessato.
3. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, entro 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.

Articolo 53

Norme disciplinari

1. La buona organizzazione e l'efficienza della polizia municipale si basano sul principio della disciplina, che impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le

proprie mansioni, attribuzioni e grado rivestiti. Da ciò consegue il dovere della rigorosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

2. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti alla polizia municipale è regolata dalla legge e dal regolamento generale per il personale del comune di Signa, dal codice disciplinare dei dipendenti previsto dai CCNL del Comparto Regioni-Enti locali, nonché dal decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche.
3. Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generici di servizio o tiene comunque un comportamento non conforme alla qualifica rivestita, o contrario a quanto previsto nel presente regolamento, incorre, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari previste nelle norme contrattuali vigenti.

Art. 54

Fondo di previdenza

1. L'Amministrazione comunale, in attuazione del disposto dell'articolo 208, comma 4, let. d) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, destina una quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente alla polizia municipale. La quota parte è definita con deliberazione della Giunta Comunale, secondo le previsioni correnti e inserita nel bilancio comunale di previsione ed in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
2. Con specifico atto deliberativo della Giunta comunale è approvato il Disciplinare per la gestione del Fondo di previdenza integrativa.

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 55

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, agli appartenenti alla polizia municipale si applica la disciplina generale in materia di pubblico impiego, le disposizioni previste nei CCNL vigenti *pro tempore* e la contrattazione decentrata a livello di Ente

Articolo 56

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, composto di n. 56 articoli in n. 7 titoli abroga il precedente regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 9 Marzo 1990 e successive modificazioni ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* sul sito web del comune di Signa www.comune.signa.fi.it
2. Copia del presente regolamento è trasmessa alla Regione Toscana ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Firenze.